

# Religione, valutazione alunni nel caos

## Sospesa la possibilità di ricorrere al giudizio formulato in nota

Pagina a cura  
DI GIUSEPPE PENNISI

Per la scuola di base (primaria, secondaria di primo grado e istituti comprensivi), un problema nuovo: l'applicazione dell'ordinanza del Tar Lazio circa la valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento.

Il problema non sorge da contestazioni o rilievi particolari riferiti all'opportunità (o meno) di tornare al sistema (valutazione inserita in una speciale nota) come previsto dall'art. 309 del decreto legislativo 297/94. In molti casi, le scuole avevano predisposto le schede (secondo il modello ministeriale), effettuato le relative operazioni di valutazione e compilato i documenti, prima dell'emissione dell'ordinanza e di diffusione del relativo testo concernente la sospensione di alcune disposizioni della circolare ministeriale n. 84/2005.

L'ordinanza del giudice amministrativo ha sospeso l'applicazione delle disposizioni di tale circolare, riguardanti due specifici aspetti. Il primo riguarda la biografia, con narrativa delle esperienze significative dell'alunno, indicata nella sezione «parti consigliate» della modulistica introdotta dalla circolare ministeriale. L'altra disposizione della circolare oggetto della «sospensiva», concerne appunto la valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica. L'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio non investe il portfolio e nemmeno le linee guida o la modulistica ad esse allegate.

### IL PROBLEMA DELLA VALUTAZIONE

La circolare ministeriale 84/05 (impugnata dai Cobas), con un'indiscutibile innovazione della normativa primaria in materia, ha inserito la religione cattolica tra gli insegnamenti e le attività da valutare riportate nel contesto del documento di valutazione. Tale insegnamento, nonostante le particolari caratteristiche, è stato considerato come le altre discipline opzionali. Si consideri, tuttavia, che la problematica posta dall'insegnamento della religione cattolica è condizionata da principi costituzionali e dalle particolari intese stipulate dallo stato con le rappresentanze della Chiesa cattolica.

L'insegnamento della religione cattolica (come religione professata dalla maggioranza del popolo italiano), in relazione al primo Concordato (facente parte ai Patti Lateranensi del 1936), è stato posto nei programmi della scuola primaria

del 1955, come fondamento e coronamento di tutta l'opera educativa. Con il successivo Concordato (1984), che ha accentuato la posizione di laicità dello stato, l'insegnamento della religione cattolica è divenuto facoltativo, per la conseguente scelta della famiglia di avvalersi di tale insegnamento. Lo stato garantisce il diritto di scelta e, al tempo stesso, della non discriminazione nel caso della scelta di non avvalersene. E per la posizione di laicità, garantisce il diritto di professare altri culti. L'art. 309 del decreto legislativo 297/94, data la peculiarità della disciplina, ha prescritto che per la valutazione di tale insegnamento, venga redatta, a cura del docente e comunicata alla famiglia degli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica.

Le indicazioni innovative della circolare ministeriale riguardanti la collocazione della valutazione inerente all'insegnamento della religione cattolica nel contesto del documento di valutazione, e la con-

siderazione dell'ora di insegnamento della religione cattolica come facente parte del monte ore di insegnamenti obbligatori, sono state appunto impugnate (dai Cobas), sia per profili diversi di illegittimità, sia per violazione di norme concernenti la tutela della sfera della riservatezza delle persone. L'ordinanza del Tar che ha sospeso la circolare ministeriale, limitatamente agli aspetti delineati, ha carattere cautelare ed effetti provvisori fino alla sentenza di merito.

### L'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA

Con la circolare (prot. 1196) del 9 febbraio 2006 la direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha invitato le scuole a soprassedere (in attesa della definizione del contenzioso in atto) dalla compilazione della «biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno».

Questo aspetto, dunque, non presenta particolari problemi. Per quanto concerne le modalità della valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica, la stessa direzione

generale ha precisato che le scuole potranno redigere (sempre fino alla definizione del contenzioso) per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo unico delle leggi sulla scuola (d.lgs. 297/94). I Cobas hanno diffidato diversi dirigenti scolastici (in particolare, in Piemonte) a eseguire l'ordinanza del Tar Lazio, richiamando in proposito le competenze del collegio dei docenti circa le schede di valutazione.

A parte le minacce di formali denunce, molte scuole hanno dato corso alla distribuzione delle schede, non solo stampate, ma anche redatte (secondo la formula e le indicazioni della circolare ministeriale) prima della piena conoscenza (in difetto di notifica o specifica comunicazione) dell'ordinanza di sospensione.

Non si è ritenuto di potere (o dovere) applicare ad atti già formati e a procedimenti conclusi la sospensione (in certi casi tardiva) delle particolari disposizioni contenute nella circolare ministeriale. (riproduzione riservata)

### Quesito

#### LA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

In sede di contrattazione di istituto si è posto il problema del riconoscimento ai docenti del compenso per la flessibilità organizzativa e didattica. In proposito è stata prospettata l'opportunità di considerare le diverse situazioni da cui deriva la flessibilità. Non si è potuto realizzare, tuttavia, una visione chiara e, soprattutto, concorde di ciò che può costituire flessibilità. Ritendiamo che costituiscano elementi di flessibilità: l'inizio anticipato delle lezioni, rispetto al calendario regionale; la riduzione dell'ora di lezione per finalità didattica, con obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie; i rientri pomeridiani, anche se retribuiti. In questi casi si può ritenere che venga realizzata, comunque, una flessibilità organizzativa ed una intensificazione dell'attività, in base alle quali si possa riconoscere un compenso forfettario gravante sul fondo di istituto?

Girolamo Marini  
Ancona

L'art. 86 del Contratto collettivo nazionale per il personale della scuola prevede le indennità e i compensi a carico del fondo di istituto. In particolare, al comma 2, lettera a), viene prevista la possibilità di erogazione di un compenso, in misura forfettaria (da stabilire in contrattazione integrativa d'istituto) per particolari forme di flessibilità dell'orario, o per la sua intensificazione, mediante una diversa scansione dell'ora di lezione e per l'ampliamento del funzionamento dell'attività didattica. L'adattamento del calendario regionale alle esigenze della scuola, se non più chiaramente motivato, (di per sé) non sembra costituisca una forma di intensificazione dell'attività o un suo potenziamento. Parimenti, eventuali rientri pomeridiani retribuiti non possono essere contemplati quali forme di intensificazione cui collegare un (ulteriore) compenso, anche se in forma forfettaria. Diversa considerazione può essere fatta con riguardo alla riduzione dell'ora di lezione stabilita in relazione a finalità didattiche, che comporti il recupero delle frazioni orarie da parte dei docenti. La particolare scansione dell'ora di lezione, nel caso specifico, è finalizzata ad una più efficiente organizzazione dell'attività didattica e consente lo svolgimento di iniziative volte all'ampliamento dell'attività della scuola (ove concretamente attuate).